

## La competenza giurisdizionale in materia di responsabilità e obblighi dei genitori: il criterio della residenza abituale del minore come garanzia del suo migliore interesse

*di Francesco Santolini*

**Title:** The jurisdiction about parents' responsibility and obligations: the criterion of the child's habitual residence as a guarantee of his best interest

**Keywords:** Maintenance obligations; Jurisdiction; Child's habitual residence.

1. – Con sentenza del 15 febbraio 2017, la Prima Sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea si è espressa circa la competenza giudiziaria in materia di decisioni concernenti diritti e doveri dei genitori nei confronti del minore.

Nello specifico, oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale era l'interpretazione del regolamento CE n. 2201/2003 del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale.

383

2. – Particolarmente complesso, anche in relazione al numero di Stati coinvolti, è il caso che ha originato il rinvio pregiudiziale. W, cittadino lituano, e X, cittadina olandese e argentina, si sono sposati negli Stati Uniti nel dicembre 2003, hanno avuto un figlio, V, che è nato nei Paesi Bassi nell'aprile 2006 e ha la cittadinanza lituana e italiana; i tre hanno vissuto nei Paesi Bassi dal 2004 al 2006, in Italia per un breve periodo, in Canada dal 2007. Nel dicembre 2010 W e X si sono separati: W ha preso abituale residenza in Lituania, X e il figlio V hanno soggiornato in Italia nel luglio 2011 e dal novembre dello stesso anno si sono stabiliti nei Paesi Bassi.

X ha presentato domanda di divorzio a un giudice canadese, che dopo varie pronunce (la prima del maggio 2011), nell'aprile 2012 ha dichiarato il divorzio tra i due coniugi e ha attribuito l'affidamento esclusivo del minore alla madre. Né l'autorità giudiziaria lituana né quella olandese hanno però riconosciuto le decisioni dell'omologo canadese.

I giudici lituani, aditi da W per la prima volta nell'aprile 2011, con decisione dell'ottobre 2013 (passata in giudicato nel settembre 2014) hanno pronunciato il divorzio tra i due coniugi per colpa congiunta, la collocazione del bambino presso la madre, le modalità di esercizio da parte di W del diritto di visita al figlio e l'importo delle obbligazioni alimentari a suo carico in favore di quest'ultimo. Il Tribunale dei Paesi Bassi competente per la suddetta causa, con pronunce del gennaio e dell'agosto 2014, ha fissato le obbligazioni alimentari a di W nei confronti di X e V e ha attribuito a X l'affidamento esclusivo del minore. Da rilevare che le competenti autorità giudiziarie dei Paesi Bassi e della Lituania hanno entrambe rifiutato di riconoscere la decisione dell'altra, rispettivamente con pronunce dell'ottobre 2014 e del febbraio 2015.

Nell'agosto 2014, W ha presentato al Tribunale del distretto di Vilnius (quello che si era pronunciato nell'ottobre 2013) domande per modificare il luogo di residenza del figlio V, l'importo delle obbligazioni alimentari e le modalità del diritto di visita fissate in precedenza. Dopo aver inizialmente ritenuto irricevibili le richieste, la suddetta autorità giudiziaria – trovatasi nuovamente ad affrontare la questione per volontà del Tribunale regionale di Vilnius, che in secondo grado aveva annullato parzialmente la prima decisione – nel dicembre 2014 si è dichiarata incompetente in merito alle domande di W. Ha infatti sostenuto che, sulla base di quanto previsto dal reg. CE n. 2201/2003, la decisione su di esse spetterebbe ai giudici dello Stato membro in cui il minore ha la propria residenza abituale, nel caso di specie i Paesi Bassi.

Nel marzo 2015, il Tribunale regionale di Vilnius, dinanzi a cui W aveva fatto ricorso, ha annullato la pronuncia del dicembre 2014, argomentando che per W sarebbe impossibile proporre ai giudici dei Paesi Bassi domanda di modifica dei propri diritti e degli obblighi previsti dalla sentenza lituana dell'ottobre 2013 poiché essi non l'hanno voluta riconoscere. Ha quindi rinviato la causa al Tribunale del distretto di Vilnius, che, nel settembre 2015, ha deciso, previa sospensione del procedimento, di chiedere alla Corte di giustizia dell'Unione «in base agli articoli da 8 a 14 del regolamento n. 2201/2003, in quale Stato membro (ossia la Repubblica di Lituania o il Regno dei Paesi Bassi) si radichi la competenza giurisdizionale a conoscere della causa vertente sulla modifica del luogo di residenza, dell'importo degli alimenti e degli accordi in materia di diritto di visita al figlio minore, V, che risiede abitualmente nel Regno dei Paesi Bassi».

Nelle more del giudizio dinnanzi alla Corte UE, nel maggio 2016, il Tribunale olandese adito da W ha ribadito di non potersi pronunciare sulla modifica della decisione del giudice lituano e di non poter riconoscere e rendere esecutiva la parte relativa al diritto di visita del padre al figlio.

3. – La Corte di giustizia ha preliminarmente osservato che il giudice del rinvio ha sollevato la questione solo con riferimento al reg. CE n. 2201/2003, che però riguarda esclusivamente la responsabilità genitoriale, e non anche il secondo oggetto del procedimento principale, cioè le obbligazioni alimentari, le quali sono affrontate dal reg. CE n. 4/2009.

Ha quindi affermato al proposito che, come risulta anche da propri precedenti (tra gli ultimi: Corte giust. UE, sentt. 29-09-2016, C-492/14, *Essent Belgium*, pt. 43; 27-10-2009, C-115/08, *Čez*, pt. 81; 21-02-2006, C-152/03, *Ritter-Coulais*, pt. 29; 15-09-2005, C-258/04, *Ioannidis*, pt. 20), «la circostanza che, formalmente, il giudice nazionale abbia formulato la sua domanda di pronuncia pregiudiziale facendo riferimento a talune disposizioni del diritto dell'Unione non osta a che la Corte fornisca a tale giudice tutti gli elementi di interpretazione che possono essere utili per la soluzione della causa di cui è investito, indipendentemente dal fatto che esso vi abbia fatto o meno riferimento nella formulazione delle sue questioni».

Per questi motivi, la questione posta all'attenzione dei Giudici di Lussemburgo risultava la seguente: l'art. 8 del reg. CE n. 2201/2003 e l'art. 3 del reg. CE n. 4/2009 devono essere interpretati «nel senso che i giudici dello Stato membro che hanno adottato una decisione passata in giudicato in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari riguardanti un figlio minore restino competenti a pronunciarsi su una domanda di modifica dei provvedimenti adottati con tale decisione, anche quando la residenza abituale di tale minore si trovi nel territorio di un altro Stato membro»?

Ai fini di una migliore comprensione della vicenda giuridica, ricordiamo il contenuto delle disposizioni normative coinvolte. L'art. 8 del reg. CE n. 2201/2003 – che disciplina la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (definita dall'art. 2 l'insieme dei «diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita») – prevede che «le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla

responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite».

L'art. 3 del reg. CE n. 4/2009 – relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari – statuisce: «Sono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri: [...] d) l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti».

4. – Dal momento che la disposizione testé citata riconnette la competenza circa le obbligazioni alimentari a quella riguardante la responsabilità genitoriale, la Corte di giustizia si focalizza su quest'ultima. Il reg. CE n. 2201/2003 – che si fonda sulla cooperazione e sulla fiducia reciproca tra le autorità giurisdizionali e mira a creare un autentico spazio giudiziario mediante il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie (Corte giust. UE, sentt. 15-07-2010, C-256/09, *Purrucker*; 09-11-2010, C-296/10, *Purrucker*) – ha l'obiettivo di rispondere all'interesse superiore del minore. Per fare ciò è stato adottato il criterio di vicinanza, in base al quale si preferisce che i provvedimenti relativi al minore vengano adottati dal giudice del luogo in cui esso ha la residenza abituale; pertanto, «la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo ove si verifichi un cambiamento della sua residenza o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale» (considerando 12 del regolamento).

La competenza viene quindi determinata, per ogni caso specifico, sulla base della residenza abituale del minore alla data in cui la domanda giudiziale è depositata presso l'autorità giurisdizionale. Solo in alcune situazioni si può derogare a questa regola generale: sono i casi di ultrattività della competenza della precedente residenza abituale del minore e di proroga della competenza previsti rispettivamente dagli artt. 9 e 12 del reg. CE n. 2201/2003.

Nel caso oggetto della sentenza che qui si commenta, la modifica dei provvedimenti in materia di responsabilità genitoriale e obbligazioni alimentari di W nei confronti del figlio V è stata chiesta ad un Tribunale della Lituania, Stato in cui il bambino non si è mai recato né ha mai risieduto, ma di cui ha la cittadinanza. Come risulta anche dalla pregressa giurisprudenza in materia (Corte giust. UE, sentt. 09-10-2014, C-376/14 PPU, C, pt. 50; 22-12-2010, C-497/10 PPU, *Mercredi*, pt. 46-49; 02-04-2009, C-523/07, A), la nozione di residenza abituale va interpretata in funzione dell'interesse superiore del minore e, in particolare, del criterio di vicinanza e va intesa come luogo in cui esso soggiorna in modo non temporaneo né occasionale e che denota una certa sua integrazione in un ambiente sociale e familiare, non essendo sufficiente il requisito della cittadinanza. I Giudici di Lussemburgo hanno rilevato che la presenza fisica di V nei Paesi Bassi, attestata tra l'altro da varie sentenze, anche lituane, «è idonea a dimostrare che il minore V vi risiede abitualmente e ad attribuire ai giudici di tale Stato membro competenza a conoscere delle azioni in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari riguardanti detto minore». Hanno inoltre osservato che non sussiste nessun elemento di fatto che giustifichi una deroga alla regola della competenza generale del luogo di residenza abituale.

Per questi motivi, la Corte di giustizia UE ha affermato che competenti a modificare i provvedimenti in materia di responsabilità genitoriale e obbligazioni alimentari sono i giudici dei Paesi Bassi e che a ciò non osta la circostanza che la decisione del Tribunale lituano di cui si chiede la modifica non sia stata riconosciuta in detto Stato.

Ha quindi concluso enunciando il principio secondo cui l'art. 8 del reg. CE n. 2201/2003 e l'art. 3 del reg. CE n. 4/2009 devono essere interpretati nel senso che «i giudici dello Stato membro che hanno adottato una decisione passata in giudicato in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari riguardanti un figlio minore non sono più competenti a pronunciarsi su una domanda di modifica dei provvedimenti adottati con tale decisione, qualora la residenza abituale del minore si trovi nel territorio di un altro Stato

membro. La competenza a pronunciarsi su tale domanda spetta ai giudici di quest'ultimo Stato membro».

5. – La sentenza oggetto del presente commento merita qualche ulteriore osservazione, volta a meglio comprendere l'intervento della normativa UE in materia di diritto di famiglia (al proposito, alcuni riferimenti dottrinali utili: I. Queirolo, L. Schiano di Pepe, *Lezioni di diritto dell'Unione europea e relazioni familiari*, Torino, 2014; E. Bergamini, *La famiglia nel diritto dell'Unione europea*, Milano, 2012; S.M. Carbone, I. Queirolo (cur.), *Diritto di famiglia e Unione europea*, Torino, 2008; J. Long, *Regolamenti CE: tra diritto internazionale privati e diritto sostanziale*, in V. Roppo, G. Savorani (cur.), *Crisi della famiglia e obblighi di mantenimento nell'Unione europea*, Torino, 2008, 141 ss.).

Il diritto materiale di famiglia è di competenza dei singoli ordinamenti statali, i quali, a seconda del proprio contesto socio-culturale, elaborano discipline talvolta molto differenti le une dalle altre. L'aumento delle relazioni personali tra individui di diversa nazionalità e della mobilità delle persone tra gli Stati ha comportato la crescita di situazioni familiari che presentano elementi di collegamento con più ordinamenti giuridici. Per questi motivi, anche l'Unione europea, oltre ai singoli Stati, si è occupata di individuare criteri per la risoluzione di controversie transnazionali relative a tali ambiti.

Pur non essendo competente ad approvare atti di diritto materiale di famiglia, l'Unione può incidere sui rapporti familiari sulla base delle disposizioni attualmente contenute nel capo III del titolo V del Trattato sul funzionamento dell'UE «cooperazione giudiziaria in materia civile» (e in precedenza nel titolo IV del TCE). Il par. 1 dell'art. 81 TFUE afferma, infatti, che «L'Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali. Tale cooperazione può includere l'adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri». Il par. 3 del medesimo articolo, in particolare, dispone che «le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali sono stabilite dal Consiglio, che delibera secondo una procedura legislativa speciale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo».

Tre sono i regolamenti UE fino ad ora adottati (e in parte già esaminati): il n. 2201/2003 recante norme di diritto processuale civile internazionale, il n. 4/2009 riguardante competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni e cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, il n. 1259/2010 circa l'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore applicabile al divorzio e alla separazione personale. Essi si collocano a metà strada tra il diritto internazionale privato e processuale e il diritto materiale uniforme, in quanto, pur prevedendo regole circa la legge applicabile, la giurisdizione e il riconoscimento delle sentenze, hanno altresì rilevanza di diritto sostanziale.

Non si può quindi negare l'importanza degli interventi normativi europei in materia di diritto di famiglia, i quali determinano una progressiva erosione delle aree di sovranità nazionali anche in un settore in cui, relativamente al profilo sostanziale, gli Stati membri hanno deciso di non attribuire competenze all'Unione e un avvicinamento delle singole normative statali.

Si può, inoltre, notare come questo processo venga realizzato, in ambito europeo, al fine di perseguire obiettivi ritenuti meritevoli, tra cui vi è anche la tutela dell'interesse superiore del minore, il quale trova attualmente protezione sia nella CDF dell'UE (art. 24) sia nella CEDU (art. 8 come interpretato dai giudici di Strasburgo), entrambe espressamente richiamate dall'art. 6 TUE come parte integrante del diritto UE. A dispetto delle originarie finalità prettamente economiche delle Comunità europee, la tutela dei diritti fondamentali costituisce sempre di più motivo e giustificazione per interventi normativi dell'UE e contribuisce ad armonizzare il diritto materiale dei singoli Stati membri anche in settori che tradizionalmente presentano discipline divergenti.